

Rivista N°: 1/2015
DATA PUBBLICAZIONE: 06/03/2015

AUTORE: Marco Ruotolo*

PRINCIPIO DI DIRITTO NELL'INTERESSE DELLA LEGGE E QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE: TRA LE ASTRATTE SIMMETRIE FORMALI DEL DIRITTO PROCESSUALE E L'ESIGENZA DI "RENDERE GIUSTIZIA COSTITUZIONALE"**

1.

Con ordinanza del 1° ottobre 2014, la Corte di Cassazione, sezione unite civili, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 5 aprile 2002, n. 77, nella parte in cui, prevedendo il requisito della cittadinanza italiana, esclude i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di essere ammessi a prestare il servizio civile nazionale.

La Cassazione rileva, anzitutto, che "sono venute meno le condizioni per pronunciare sul fondo del ricorso", essendo questo "destinato alla definizione con pronuncia di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse". Il ricorrente nel giudizio di merito ha infatti *medio tempore* acquisito la cittadinanza italiana e l'impugnato bando del 2011 per la selezione dei volontari da impiegare in progetti di servizio civile (che ammetteva esclusivamente i "cittadini italiani" con formula che riproduceva quella contenuta nella norma impugnata) ha integralmente svolto i suoi effetti secondo le regole originarie. Di qui la sopravvenuta perdita di ogni utilità concreta derivabile alle parti dall'accoglimento o dal rigetto del ricorso per Cassazione.

Tuttavia, "la particolare importanza del *thema decidendum*" induce la Cassazione a ritenere "sussistenti le condizioni per una pronuncia d'ufficio ai sensi dell'art. 363, terzo comma, cod. proc. civ., con l'enunciazione [...] del principio di diritto nell'interesse della legge sulla questione di diritto trattata nella causa di merito e che il ricorso divenuto inammissibile

* Ordinario di Diritto costituzionale nell'Università degli Studi di Roma Tre.

** Relazione al Convegno "*Principio di diritto nell'interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale (a proposito di Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2014, n. 20661)*", svoltosi a Roma il 12 febbraio 2015 presso l'Aula Magna della Corte Suprema di Cassazione.

propone”. La Cassazione ritiene pertanto di “particolare importanza”, con “attitudine a ripresentarsi in casi futuri”, la questione relativa alla prevista esclusione dalla selezione quali volontari del servizio civile dei cittadini stranieri che abbiano un collegamento legittimo e regolare con il territorio italiano. Questione sulla quale, con riferimento allo specifico bando di selezione, si è registrato un contrasto tra i giudici di merito di Brescia e di Milano: i primi (Tribunale di Brescia, ord. 9 maggio 2012) hanno ritenuto ragionevole la operata differenziazione tra “civese stranieri”, secondo una linea seguita anche dall’Avvocatura generale dello Stato (parere del 24 luglio 2012); i secondi (Tribunale e Corte di appello di Milano, rispettivamente ord. 12 gennaio 2012 e ord. 22 marzo 2013) hanno invece dichiarato il carattere discriminatorio del bando, proprio nel giudizio di merito che ha occasionato il ricorso per cassazione.

2.

La questione proposta dalla Cassazione presenta senz’altro evidenti profili di interesse sul piano del merito, potendo ritenersi ingiustificata (e incostituzionale) l’esclusione dei cittadini stranieri ove l’istituto del servizio civile non sia inquadrato nell’alveo esclusivo dell’art. 52 Cost., ma considerato forma spontanea di adempimento di un dovere di solidarietà ex art. 2 Cost., idonea peraltro a permettere il concorso della persona al progresso materiale e spirituale della società in cui vive (secondo quanto richiesto dall’art. 4, secondo comma, Cost.). Non mancano indicazioni in tal senso nella giurisprudenza costituzionale, che possono trarsi dalla sentenza n. 228 del 2004 (riguardante il riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni nella disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale) e forse anche dalla più recente pronuncia n. 309 del 2013 (riguardante una disciplina regionale del “servizio sociale volontario”), valorizzate dal rimettente anche al fine di sostenere non preclusiva la configurazione costituzionale della “difesa della Patria” come “sacro dovere del cittadino”. La predetta formula avrebbe infatti lo scopo di “stabilire in positivo, non già di circoscrivere in negativo i limiti soggettivi del dovere costituzionale”, come si legge in un’altra sentenza della Corte costituzionale (n. 172 del 1999). Insomma, secondo la Cassazione, l’art. 52 Cost. sarebbe una “norma di garanzia, nel senso che garantisce che a nessun cittadino possa essere riservato il privilegio di una esenzione immotivata dall’obbligo di leva”. Una sottolineatura che sembrerebbe controproducente sotto il profilo argomentativo, in quanto, rimanendo nella logica dell’art. 52 Cost., non si potrebbe rispondere altro che detta norma non esclude, ma nemmeno impone, l’estensione allo straniero residente del dovere di difendere la patria nella forma dello svolgimento del servizio civile. Saremmo, insomma, nel campo della discrezionalità del legislatore che non può essere invaso dalla Corte costituzionale. Di ciò la Cassazione sembra peraltro perfettamente consapevole, in quanto non propone l’argomento ex art. 52 Cost. al fine di costruire il “parametro” della questione, ma solo al fine di escludere che il richiamo ad esso possa essere ragion sufficiente per giustificare la scelta legislativa oggetto di censura.

Il campo sul quale la Cassazione invita la Corte costituzionale a misurarsi è un altro: l’esclusione dal servizio civile nazionale dello straniero regolarmente soggiornante in Italia non è né proporzionata né ragionevole, traducendosi in una ingiustificata preclusione al pie-

no sviluppo della sua persona e all'integrazione nella comunità di accoglienza. La questione si sposta, così, sul piano del rispetto del principio solidaristico, facendo risaltare una precedente affermazione della Corte costituzionale, riferita al diverso istituto del servizio sociale volontario regionale ma avente senz'altro portata generale: "una volta che il diritto a soggiornare non sia in discussione, non si possono discriminare gli stranieri stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni né per il godimento dei diritti fondamentali [...], né all'esercizio dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione" (sent. n. 309 del 2013). È una logica, questa, alla quale sembrava aprirsi anche la legge di delega sul servizio civile nazionale, la cui violazione da parte della norma censurata è infatti specificamente rilevata, nei termini della contrarietà al criterio direttivo che impone la "ammissione al servizio civile volontario di uomini e donne sulla base di requisiti oggettivi e non discriminatori" (art. 2, comma 3, lett. a, legge n. 64 del 2001).

Mi pare, insomma, che la questione proposta dalla Cassazione imponga nel merito una seria riflessione sulla "natura" del servizio civile nazionale: se è ritenuto ricadere esclusivamente nell'alveo dell'art. 52 Cost., come dovere di difesa della Patria, la conseguenza dovrebbe essere l'inammissibilità della questione per il dovuto rispetto della discrezionalità del legislatore, essendo questi "libero" di estendere o meno allo straniero residente il predetto dovere; se è ritenuto espressione del principio di solidarietà di cui all'art. 2 Cost., la conseguenza potrebbe anche essere l'accoglimento della questione, trattandosi di ingiustificata e discriminatoria preclusione allo spontaneo adempimento di un dovere nei confronti dei cittadini regolarmente soggiornanti nel territorio italiano; se è ritenuto "attività connessa all'occupazione", la conseguenza sarebbe quella della rilevazione del contrasto (anche) con la normativa comunitaria, laddove impone di non discriminare tra cittadini e stranieri in ordine alla formazione professionale (artt. 18 e 24 TFUE). Soluzione, quest'ultima, praticata in un recente parere del Consiglio di Stato (sez. II, parere 9 ottobre 2014, n. 1091/14), ove si afferma che il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale nell'emanare i bandi straordinari per la selezione di volontari deve disapplicare l'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 77 del 2002, nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile ai cittadini italiani. Si tratta di una strada – evidentemente ritenuta non praticabile dai giudici di merito di Milano e dalla Cassazione nella vicenda che ci occupa – non poco discutibile, come puntualmente rilevato dalla dottrina, sia in ragione dell'inquadramento del servizio civile nelle materie "lavoro" e "formazione professionale" (che non trova riscontro né nella normativa né nella giurisprudenza costituzionale) sia in ragione della difficilmente sostenibile produzione di "effetti diretti", idonei a giustificare la "disapplicazione" da parte della pubblica amministrazione, di previsioni del Trattato sulla non discriminazione dei cittadini dell'UE e sulla libera circolazione dei lavoratori aventi portata generalissima (F. Dal Canto, *Il servizio civile nazionale e gli stranieri, tra Consiglio di Stato e Corte di cassazione*, ne *Il Foro Italiano*, 2014, c. 709 s., che ritiene inidonee allo scopo anche le richiamate disposizioni di Direttive riguardanti, rispettivamente, i cittadini comunitari e i loro familiari, i cittadini extracomunitari lungo soggiornanti, i beneficiari di protezione internazionale: art. 24 direttiva 2004/38/CE; art. 11 direttiva 2003/109/CE; art. 26 direttiva 2011/95/UE).

3.

Come è evidente dalle notazioni che precedono e secondo quanto peraltro esplicitato nell'ordinanza di rimessione, la Cassazione non ritiene praticabile nemmeno la strada dell'interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata. Questa si riferisce espressamente ai "cittadini italiani", locuzione che allude ad una nozione giuridico-formale ritenuta inidonea a comprendere la c.d. cittadinanza di residenza, formula che invece accoglie nel suo ambito tutti i soggetti, ivi inclusi gli stranieri, che appartengono in maniera stabile e regolare alla comunità. Vero è che il giudice deve approfondire ogni sforzo nella ricerca dell'interpretazione conforme a Costituzione dei testi legislativi (v., per tutte, sent. n. 356 del 1996), ma questo non può condurlo oltre i limiti estremi segnati dall'univoco tenore dell'enunciato oggetto di esegesi (v., di recente, sent. n. 232 del 2013). Il giudice non può insomma giungere fino a disapplicare il testo pur di renderlo conforme a Costituzione: quello è il limite, il confine, in presenza del quale "il tentativo interpretativo deve cedere il passo al sindacato di legittimità" (v., di nuovo, sent. n. 232 del 2013). Evidentemente diverso era stato l'atteggiamento dei giudici di merito intervenuti nella vicenda, che avevano rilevato il carattere discriminatorio del bando senza sollevare la questione di legittimità costituzionale sulla fonte legislativa che aveva legittimato quella soluzione (F. Dal Canto, *op. ult. cit.*, c. 710). La Cassazione prende le distanze da questo atteggiamento, rinunciando anche a superare il presunto confine "testuale" mediante l'utilizzo del criterio direttivo contenuto nella legge di delega (nell'ambito del c.d. doppio processo ermeneutico da tempo praticato e suggerito dalla Corte costituzionale) che imporrebbe l'ammissione al servizio civile sulla base di requisiti non discriminatori. Anzi proprio il rilevato contrasto, evidentemente ritenuto non superabile in via ermeneutica, tra la disposizione del decreto delegato e il predetto criterio direttivo costituisce, come già detto, autonomo motivo di censura.

4.

Descritti molto sinteticamente i profili attinenti al "merito" della questione e alla asserita impossibilità di praticare nella specie la tecnica dell'interpretazione conforme a Costituzione occorre soffermarsi su un aspetto processuale, di enorme interesse, che concerne il rapporto tra lo specifico giudizio *a quo* – per l'enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge – e il giudizio costituzionale. È un aspetto che affronterò tenendo anche conto, per un suo più corretto o meglio realistico inquadramento, delle evoluzioni della più recente giurisprudenza costituzionale.

Le domande che ci dobbiamo porre sono le seguenti: a) può dirsi *rilevante* una questione la cui definizione non ha *concreta utilità* per le parti del giudizio *a quo*? b) può essere revocata in dubbio la legittimazione della Corte di cassazione a sollevare q.l.c. in sede di giudizio nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c.? c) ci sono argomenti sostanziali, oltre che formali, per corroborare le eventuali ragioni a sostegno dell'ammissibilità della questione?

Quanto al primo quesito, occorre essere consapevoli del fatto che la “storia giurisprudenziale” del requisito della rilevanza è lunga e tortuosa, così come le risposte della dottrina tese molto spesso ad irrigidire entro schemi definiti il concetto di *pregiudizialità*. Al fondo, l’art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (letto insieme all’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948) si limita a statuire che la questione può essere sollevata dal giudice dinanzi al quale verte il giudizio “qualora il giudizio non possa essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione di legittimità costituzionale”. Nonostante le tante possibili sfumature – analiticamente ripercorse dai cultori della giustizia costituzionale – i dati che la formula impiegata sembrano restituirci sono che la norma censurata deve poter trovare applicazione nel giudizio *a quo* (non si deve trattare di questione astratta) e che la decisione della Corte costituzionale deve poter influire sul giudizio principale (la questione non può essere *inutiliter*posta). Non mi pare vi sia traccia esplicita della necessità che la risoluzione della questione di costituzionalità debba sempre avere una “concreta utilità per le parti” (il che è confermato, tra l’altro, dalla recente sentenza di accoglimento n. 10 del 2015, che spiega effetti soltanto *pro futuro* senza dunque incidere direttamente sul giudizio *a quo*). Questo è ciò che di regola accade, ma è mera conseguenza, effetto indiretto, della “concreta utilità della decisione” rispetto al giudizio principale. Non si potrebbe negare, nella specie, che la definizione del principio di diritto sia incisa dalla decisione della Corte costituzionale!

Semmai le peculiarità della pronuncia nomofilattica di cui all’art. 363 c.p.c. potrebbero far dubitare della legittimazione della Cassazione a sollevare la q.l.c. in tale sede (quesito *b*). Per far ciò si dovrebbe sostenere che l’intervento della Cassazione abbia qui valenza esclusivamente consultiva, sia privo dei caratteri minimi della giurisdizionalità, facendone conseguire il difetto di legittimazione a sollevare q.l.c. Ma ai predetti e limitati fini non si può dimenticare che la legittimazione in parola è stata già riconosciuta, tra l’altro, oltre che nell’ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, alla Corte dei conti in sede di controllo preventivo di legittimità degli atti del Governo (v., con specifico riguardo alla nostra questione, F. Dal Canto, *La Corte di cassazione, il principio di diritto nell’interesse della legge e le condizioni di proponibilità della questione di legittimità costituzionale*, ne *Il Foro Italiano*, 2014, c. 3450) e, più di recente, alle Sezioni consultive del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario al Capo dello Stato (v. rispettivamente, sentt. nn. 129 del 1957, 226 del 1976 e 73 del 2014). Ai fini della legittimazione a sollevare questione di costituzionalità non è dunque necessario che il procedimento *a quo* sfoci in una decisione che abbia tutti gli effetti solitamente riconducibili ad un vero atto giurisdizionale (con attitudine, tra l’altro, a produrre effetti analoghi a quelli propri del giudicato), la cui parziale mancanza veniva già denunciata da Mortara con riguardo al “vecchio” ricorso nell’interesse della legge proprio in ragione del fatto che da esso non derivava “veruna conseguenza per gli interessati” (L. Mortara, *Commentario del codice civile e delle leggi di procedura civile*, Milano, 1923, II, 20). Ecco, allora, che, pur se si condividesse l’opinione per cui il “giudizio” sul principio di diritto non avrebbe natura effettivamente giurisdizionale (v., da ultimo, A.D. De Santis, *Sul rilievo di una questione di legittimità costituzionale da parte della Cassazione che voglia pronunciare “ex officio” il principio di diritto nell’interesse della legge*, ne *Il Foro Italiano*, 2014, specie c. 3446 s.) – in quanto la sua applicazione esclude *ab origine* l’esistenza di una controversia (v. anche G. Reali, *Principio di*

diritto nell'interesse della legge, in *La riforma del giudizio di cassazione*, a cura di F. Cipriani, Padova, 2009, p. 347, il quale rileva come, “ad onta delle modifiche, l'art. 363 c.p.c. continua a essere l'espressione di una nomofilachia, che, in quanto sganciata dalla effettività della tutela giurisdizionale, può essere compresa soltanto alla luce delle origine storiche della Cassazione”) –, ciò non sarebbe sufficiente a negare la legittimazione della Cassazione a sollevare q.l.c. in tale sede. Diversamente, non sarebbe forse nemmeno sostenibile la legittimazione della Corte costituzionale a sollevare dinanzi a sé questione di legittimità costituzionale, viceversa affermata e più volte ribadita nella giurisprudenza costituzionale (ordd. 22 del 1960, 258 del 1982 e 73 del 1965).

Ma vi sono anche almeno due ragioni sostanziali che mi inducono a guardare con favore ad una affermazione positiva della Corte costituzionale in ordine all'ammissibilità della questione proposta. Sono ragioni che si legano alla necessità di ampliare o di non restringere eccessivamente le vie di accesso al sindacato di costituzionalità, rendendo concreto il *favor Constitutionis* ovvero consentendo, nella misura più ampia possibile, la pervasione “molecolare” dell'ordinamento da parte dei principi costituzionali (G. Silvestri, *Intervento*, in Aa. Vv., *Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguate*, Milano, 2010, 323).

Sotto il primo profilo (ampliamento delle vie di accesso) v'è una ragione di coerenza con le affermazioni contenute nella nota sent. n. 1 del 2014 sulla legge elettorale, ove si è ritenuto sussistente il requisito della rilevanza in ragione del fatto che era individuabile “nel giudizio principale un *petitum* separato e distinto dalla questione (...) di costituzionalità”, attribuendosi anche peso, ai fini dell'ammissibilità della questione, alla peculiarità e al “rilievo costituzionale” del diritto oggetto di accertamento. Precisazione, quest'ultima, che ha dato luogo a non poche riflessioni critiche circa la possibilità che la Corte si sarebbe attribuita di graduare il controllo sulla rilevanza in base alla “caratura costituzionale” della questione (richiami in F. Dal Canto, *op. ult. cit.*, p. 3449). Di là dalle opinioni che si possano avere sul punto, la predetta affermazione costituisce un ulteriore argomento (di carattere sostanziale) per sostenere l'ammissibilità della presente questione, che possiamo così riassumere: quando è in gioco l'incremento della tutela di un diritto o la stessa possibilità di esercitarlo le maglie del controllo sulla rilevanza devono farsi più larghe in funzione dell'obiettivo principale del giudizio della Corte, che è quello di “rendere giustizia costituzionale”, contribuendo, di là dal concreto interesse delle parti del giudizio *a quo*, a rendere l'ordinamento, attraverso le sue singole norme, conforme a Costituzione. Il che vale anche quando, come nella specie, ad essere in gioco è la possibilità stessa di esercitare un dovere il cui spontaneo adempimento può contribuire allo sviluppo della persona, obiettivo che caratterizza l'intera trama della nostra Costituzione, connotando non solo l'art. 2 Cost. ma anche l'art. 3, secondo comma, Cost. che proprio in funzione dello sviluppo della personalità di ciascuno richiede la rimozione degli ostacoli che ad esso si frappongono.

La riflessione qui appena abbozzata tocca problemi di non poco momento, primo fra tutti quello del punto oltre il quale le esigenze del processo costituzionale (nella specie la valutazione “stretta” sulla rilevanza) possano offuscare quelle, per così dire, del diritto costituzionale sostanziale, del “rendere giustizia costituzionale”, impedendo di giungere alla soluzione normativa conforme a Costituzione. È un problema importante che non coinvolge sol-

tanto la Corte ma anche i giudici, chiamati in misura sempre maggiore ad applicare direttamente la Costituzione pure attraverso ricerche, talora ardite, di significati conformi alla stessa tratti da testi normativi che sembrerebbero a prima lettura incompatibili con i disposti costituzionali. Quando il giudice dimostra, con argomentazione non implausibile, che non è possibile ricavare dal testo un significato conforme a Costituzione, come ritrarsi dall'adempimento del compito di rendere giustizia costituzionale? Anche questo deve essere considerato argomento sostanziale importante a sostegno dell'ammissibilità di questioni come la presente, altrimenti si darebbe ragione a chi ritiene che l'impiego della tecnica dell'interpretazione conforme determina solo un inutile (anzi dannoso) inaridimento del canale di accesso in via incidentale alla Corte costituzionale. È una valutazione, questa, di carattere generale, che intende tenere conto delle concrete evoluzioni della giurisprudenza costituzionale in tema di interpretazione conforme e che riassumerei così: se l'accesso alla Corte in via incidentale si fa più stretto per il giudice, chiamato a profondere il massimo sforzo nell'opera di interpretazione adeguatrice dei testi normativi, a tale atteggiamento non dovrebbe accompagnarsi una lettura del requisito della rilevanza in termini di concreta utilità per le parti del giudizio a quo, idonea a determinare, per il combinato operare dei due "requisiti", un eccessivo restringimento del giudizio di costituzionalità. È sempre l'esigenza di "rendere giustizia costituzionale" a guidare questo ragionamento: con l'interpretazione conforme è direttamente il giudice a "rendere giustizia costituzionale" nel caso concreto e con effetto immediato (senza attendere i tempi del giudizio della Corte); quando ciò non è possibile o è improbabile (in quanto il giudice, con argomentazione non implausibile, dimostra che il testo non si presta ad un'interpretazione adeguatrice), la Corte non può sottrarsi dal "rendere giustizia costituzionale" con gli strumenti suoi propri e dunque al di là del caso concreto. In altre parole, se, nonostante il profuso sforzo di ricavare dal testo un significato conforme a Costituzione, il dubbio sulla legittimità costituzionale della norma permane e se quella norma ha possibilità di trovare applicazione in quel giudizio, tanto basta. O meglio, tanto deve bastare se la Corte costituzionale non si vuole privare del suo primo compito istituzionale.

Questo intreccio di ragioni "formali" e "sostanziali" dovrebbe ulteriormente contribuire a superare i presunti scogli che si frapporterebbero all'esame nel merito di q.l.c. sollevate in sede di giudizio per l'enunciazione del principio di diritto. Sarebbe forse ragionevole ritenere che la Cassazione debba rinunciare a pronunciare il principio di diritto nell'interesse della legge quando dubiti della costituzionalità di quanto in essa disposto? Se, come nella specie, ritiene che l'interpretazione conforme non sia possibile, siamo sicuri che l'unico modo di procedere sia quello di attendere che un altro giudice investa della questione la Corte costituzionale? A me pare davvero poco ragionevole che in una sede pensata per consentire il soddisfacimento dell'interesse collettivo alla "esatta interpretazione" del diritto sia inibito il coinvolgimento della Corte costituzionale, nonostante l'intervento di quest'ultima si riveli essenziale – indefettibile – proprio ai fini della definizione del principio di diritto.

Non resta allora che auspicare, dal mio punto di vista, che la Corte costituzionale abbassi lo scudo del *non possumus*, che non faccia prevalere presunte ragioni formali (a mio giudizio peraltro non così consistenti) su un'esigenza di carattere sostanziale che riassumerei nei seguenti termini generali: sono le regole processuali che si devono piegare alle (o

megliodevono essere lette in funzione delle) esigenze del diritto costituzionale sostanziale, del “rendere giustizia costituzionale”, e non viceversa. Alzare quello scudo, in nome di astratte simmetrie formali, significherebbe trascurare questa fondamentale esigenza, ancorché dalla norma censurata sia messa in gioco la possibilità stessa di esercizio di un dovere il cui spontaneo adempimento può senz’altro contribuire allo sviluppo della persona.

Di là dalla vicenda specifica e per evitare equivoci – che potrebbero sorgere banalizzando gli argomenti qui proposti – preciso che non intendo sostenere che i “limiti” del diritto processuale costituzionale debbano “crollare” in nome del diritto costituzionale sostanziale, semmai ragionare sulla possibilità di una loro diversa “lettura”. È quanto accaduto nella storia della nostra giurisprudenza costituzionale, che nel tempo ha senz’altro diversamente letto i requisiti per l’accesso al giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, dapprima in modo meno stringente, probabilmente per consentire il “decollo” dell’istituto, poi in modo assai più “selettivo”. Oggi questo canale di accesso si è significativamente contratto, come naturale conseguenza del pervasivo uso da parte dei giudici comuni del canone dell’interpretazione conforme a Costituzione, e si è tornati a una situazione analoga a quella che si aveva nei primi anni di attività della Corte costituzionale. Forse è il caso di tenerne conto, senza esaltare astratte simmetrie formali che, pur non essendo presenti nei testi normativi che disciplinano il giudizio di costituzionalità, sono state costruite come assiomi insuperabili sulle fragili basi della esegesi di una giurisprudenza costituzionale formatasi in un periodo molto diverso dall’attuale (caratterizzato da un ben più elevato contenzioso in via incidentale, che in una certa fase aveva persino determinato un significativo arretrato, in larga parte smaltito verso la fine degli anni ottanta del secolo scorso).

Non si tratta, insomma, di mettere in discussione i “limiti” previsti dalla normativa riguardante l’accesso in via incidentale alla Corte costituzionale, ma di essere consapevoli della possibilità di una loro diversa “lettura”, che tenga conto del segmento di storia (anche giurisprudenziale) che stiamo vivendo.